



COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 09.05.95 e modificato con deliberazioni
C.C. n. 35 dell'8.8.95, C.C. n. 11 del 24.03.2000 e C.C. n. 16 del 28.04.2000*

**STATUTO
DEL
COMUNE DI FONTANELLE**

TITOLO I

**Art. 1
Principi fondamentali**

1. Il Comune di Fontanelle è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente i bisogni e gli interessi della propria comunità, ispirandosi ai valori di autonomia e solidarietà, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche.

3. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione;
- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, e dei più deboli;
- c) concorso nella tutela della salute e della sicurezza;
- d) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali, del tempo libero;
- e) tutela del territorio e del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- f) realizzazione di pari opportunità per tutti i residenti;
- g) agevolazione dell'associazionismo e del volontariato.

**Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il Comune di Fontanelle ha una superficie di 35.53 kmq., confina con i Comuni di Codognè, Gaiarine, Mansuè, Oderzo, Ormelle, San Polo, Vazzola e comprende oltre al capoluogo, le frazioni di Fontanellette, Lutrano e Vallonto e la località di Santa Maria del Palù.

2. La sede Municipale è Fontanelle.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone, un proprio stemma ed un proprio sigillo il cui uso è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

**Art. 3
Funzioni**

1. Il Comune di Fontanelle è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione del Veneto, secondo il principio della sussidiarietà.

2. Esercita le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali ai fini dell'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove per quanto di propria competenza, e nei limiti delle risorse derivate, la loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune di Fontanelle esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Attività programmatiche

1. Il Comune di Fontanelle:

- a) attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, agricoli e commerciali;
- b) promuove un coordinato sistema di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente;
- c) predispone piani e strumenti di protezione civile.

2. Al fine di mantenere ed incentivare i livelli locali di occupazione e di reddito, nonché la qualità del prodotto a tutela del consumatore:

- 1) favorisce nel settore dell'agricoltura forme di associazionismo e cooperazione nonché lo studio e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
- 2) predispone strumenti necessari per un armonico sviluppo attività artigianale e industriale, anche favorendo forme di associazionismo;
- 3) coordina le attività commerciali e favorisce la razionalizzazione dell'apparato distributivo.

Art. 5

Cooperazione

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

TITOLO II GLI ORGANI COMUNALI

Art. 6

1. Sono organi istituzionali del Comune:
- il Consiglio Comunale
 - la Giunta Comunale
 - il Sindaco.

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 7

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consigli Comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 8

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 9

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità;
 - b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
 - c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
 - e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

- f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 10 **Attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare negli ambiti previsti dalle leggi;
 - c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 11 **Prima seduta del Consiglio Comunale Linee programmatiche di mandato**

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno 5 giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata a:
 - a) convalida dei consiglieri comunali eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere funzioni di Vice Sindaco.
3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14.
5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
7. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono

presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

8. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

9. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il trenta di settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

10. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 **Convocazione**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

1bis. Il Consiglio si riunisce in convocazione ordinaria per l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale può essere convocato:

- a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
- b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età, appartenente al Consiglio Comunale.

Art. 13
**Numero legale per la validità delle sedute
(quorum strutturale)**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno nove Consiglieri comunali compreso il Presidente, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 14
**Numero legale per la validità delle deliberazioni
(quorum funzionale)**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazione dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo dei capigruppo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato a un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche;
- d) le schede nulle;

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 15
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 16
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 17
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

1bis. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 18
Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha il diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:
- a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
 - b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 19
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo disposizioni di legge.

Art. 20
Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai Consiglieri Comunali spettano i gettoni di presenza, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi.

Art. 21
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 22
Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
 - b) possono formulare interrogazioni e mozioni;
 - c) esercitano attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno diritto di ottenere degli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma uno é disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di

interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa di ogni ordine di giudizio.

Art. 23

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b) numero 2 dalla legge 8.6.1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5 comma 2 della legge 15.5.1997, n. 127.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge n. 55 del 19.3.1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18.1.1992, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 24

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad

altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Art. 25

Commissioni Consiliari

1. Possono essere nominate Commissioni Consiliari con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta costituite con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranze.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 26

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, Commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto di Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata da almeno nove Consiglieri comunali possono essere istituite Commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune la cui presidenza è attribuita alle opposizioni.

3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 27

Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge, o lo Statuto, non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili degli uffici.

Art. 29 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non inferiore a quattro e non superiore a sei, tra i quali è scelto il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Di dette nomine deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

4. Ai componenti della Giunta comunale spetta, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia, l'indennità di funzione.

Art. 30 Incompatibilità

1. Non possono essere contemporaneamente membri della Giunta Comunale i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di terzo grado, gli adottati e gli adottandi di altri membri della Giunta Comunale.

Art. 31 Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco e sono assunte al protocollo del Comune.

Art. 32

Revoca dalla carica di Assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 33

Sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati

1. Il Sindaco, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 29, comma primo, provvede, ove necessario, alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sostituzione.

2. La Giunta Comunale delibera anche se non è ancora intervenuta la sostituzione, purché sia assicurato il quorum strutturale di tre membri, compreso il Sindaco.

Art. 34

Convocazione delle sedute e deliberazioni

1. Il Sindaco convoca la Giunta comunale anche senza l'osservanza di particolari formalità.

2. Le sedute della Giunta Comunale sono presiedute dal Sindaco e, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale stessa, sono segrete.

3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

4. Le deliberazioni di Giunta Comunale sono sottoscritte all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 35

Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Diviene membro del Consiglio Comunale, entra in carica

all'atto della proclamazione degli eletti e, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, presta giuramento recitando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".

4. Al Sindaco spetta, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia, l'indennità di funzione.

Art. 36

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma primo trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta Comunale.

Art. 37

Forma di presentazione delle dimissioni

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Comune.

2. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Art. 38

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:
- a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo del Comune ed è organo propulsivo, proponendo le priorità politiche da deliberare;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli Assessori con l'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Comunale;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale, fissando l'Ordine del Giorno e la data;
 - d) indice i referendum comunali;

- e) rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune;
- g) provvede all'osservanza dei Regolamenti;
- h) ha la rappresentanza in giudizio del Comune ed è il datore di lavoro;
- i) promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 142/90, protocolli di intesa tra amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni ex art. 24 Legge 142/90;
- j) nomina e revoca gli Assessori;
- k) ha poteri di polizia, direzione del dibattito nelle sedute consiliari, nelle commissioni ed organismi in cui funge da Presidente, garantendo comunque i diritti legittimi di ciascun membro;
- l) promuove, indice e partecipa a conferenze e servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- m) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale, ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;
- n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;
- o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 142/1990;
- p) attribuisce e definisce sulla base di un provvedimento motivato della Giunta Comunale, gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/1990 e, previa deliberazione della Giunta Comunale e attestazione della copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;
- q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto delle procedure previste dai Contratti di Lavoro vigenti tempo per tempo;
- r) nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale.

Art. 39

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Al Sindaco sono attribuite le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia.

3. Il Sindaco esercita, altresì, quale ufficiale di Governo tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.

Art. 40

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 41

Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge n° 55/1990.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità che deriva dall'ordine di composizione della Giunta comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 42

Incarichi del Sindaco

1. Il Sindaco può incaricare gli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Degli incarichi di cui ai commi precedenti il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, contestualmente alla comunicazione della composizione della nuova Giunta.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

5. Nell'esercizio dei compiti e funzioni attribuiti, gli Assessori sono responsabili davanti al Sindaco secondo quanto previsto dal presente Statuto.

6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per la partecipazione ad attività amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Sono comunque escluse la sovrintendenza sugli uffici e la firma di atti che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti riservano alla competenza del Sindaco, dell'Assessore incaricato, del Segretario Comunale o del competente Responsabile.

7. L'atto di incarico specifica i compiti, gli atti, anche per categoria e l'area di attività e contiene l'accettazione dell'incaricato.

8. Gli incarichi e le deleghe possono essere revocati dal Sindaco per iscritto e nella stessa forma può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

9. Il Sindaco può delegare a dipendenti la funzione di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

10. Gli incarichi e le deleghe, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 9, perdono efficacia con la cessazione della carica del Sindaco e non comprendono il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 43

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente, presso gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, Istituzioni e società per azioni, appartenenti al Comune, informandone il Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale (se nominato), le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.

TITOLO III

Organi Burocratici ed Uffici

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

Art. 44

Principi strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi

specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 45

Uffici e Servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione tecnico-amministrativa, che compete ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 46

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e, tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore o al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative, che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie, come disposto nell'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di

legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

6. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi.

7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

8. Un apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 47

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare funzionario o dirigente pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 17, comma 75, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La Legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento approvato con il D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465 e la legislazione e normazione vigenti disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario Comunale mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni di legge e di regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario Comunale continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. La nomina di un nuovo Segretario Comunale non presuppone l'adozione di un esplicito provvedimento di esonero del Segretario Comunale in carica.

4. Il Segretario Comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 del presente articolo, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, con osservanza della procedura di cui all'art. 15 comma 5 del D.P.R. n° 465/1997.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei

provvedimenti.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.

7. Il Segretario Comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita, in relazione alle sue competenze e specifiche conoscenze professionali e previo riconoscimento e corresponsione di congrua indennità, così come stabilito dai contratti di lavoro vigenti tempo per tempo, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, incluse le funzioni dirigenziali non attribuite ai responsabili di unità organizzativa o di settore.

8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 51-bis, comma primo, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, esercitando, ove titolare di appositi capitoli e stanziamenti in bilancio, autonomi poteri di spesa.

Art. 48

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco ed è scelto tra i responsabili apicali delle unità organizzative (o di settore, o comunque denominate) in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e continua ad esercitare le sue funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo vicesegretario. La nomina di un nuovo vicesegretario non presuppone l'adozione di un esplicito provvedimento di revoca del vicesegretario in carica.

2. Svolge funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto, e con i limiti e con le competenze del titolare.

Art. 49

Direttore Generale

1. Previa stipula delle Convenzioni previste dall'art. 51-bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla

gestione coordinata e unitaria dei servizi tra Comuni convenzionati.

2. In assenza delle Convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale. In tal caso, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà attribuita al Segretario Comunale congrua indennità determinata dal Sindaco, su parere della Giunta.

3. Al Direttore Generale competono le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di organizzazione.

4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

5. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 50

Responsabili di Unità organizzative complesse, di settore o degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili delle unità organizzative complesse, o di Settore, nonché i Responsabili degli Uffici e dei Servizi (d'ora in avanti nominati "Responsabili") sono individuati con provvedimento del Sindaco secondo le prescrizioni del regolamento di organizzazione e del regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi.

2. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, i Responsabili:

- a) provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- b) esercitano le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività degli uffici ed in particolare dei procedimenti amministrativi di competenza. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, i Responsabili organizzano e utilizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, anche comportanti impegni di spesa;
- c) provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Segretario Comunale;
- d) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- e) esprimono i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90 n. 142;
- f) sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione del settore d'appartenenza.

3. Gli incarichi ai Responsabili sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Direttore Generale, se nominato, del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento, e del Segretario Comunale, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.

Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 51

Funzioni dei Responsabili

1. Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli organi di Governo dell'Ente o al Segretario comunale. In relazione alle proprie competenze, e nell'ambito della propria unità organizzativa, o settore, i Responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può disciplinare, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi, l'eventuale sostituzione dei responsabili, nei casi di impedimento od assenza e di indifferibilità ed urgenza, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Art. 52

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla Legge vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali (con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi), può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/1997.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 53

Collaborazioni esterne

1. I Regolamenti comunali possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo III Servizi

Art. 54 Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Per l'attuazione di propri particolari programmi nell'ambito dei servizi può avvalersi dell'opera delle associazioni o gruppi di volontariato locali che abbiano diretta attinenza e precisa esperienza in materia.

6. A tal fine concorda preventivamente con essi gli obiettivi programmatici, gli impegni finanziari e le modalità di gestione e di controllo.

7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti nonché trasparenza delle procedure adottate.

Art. 55 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento dei livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 56

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 57

Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficienza, ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i

trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle Aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 58 **Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 57.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle Istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 59 **Società di capitali**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che

richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluri-comunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

4. Il Comune inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a Società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

5. Lo statuto della Società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

Art. 60

Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti interessati.

2. A tal fine attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 61

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62 **Consorzi**

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, con votazione favorevole di almeno 9 Consiglieri comunali:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
- b) Il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 63 **Accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio

comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione di contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 64

Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

Art. 65

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
- a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi anche mediante corsie preferenziali;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le Associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento di organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione

dei più importanti atti fondamentali attività amministrativa.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 66

Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO".

2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
- c) avere almeno 20 soci;
- d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Capo II

Partecipazione collaborativa

Art. 67

Istanze, petizioni, interrogazioni

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 61 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.

4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

Art. 68
Diritto d'iniziativa

1. Il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione dell'istanza possono avanzare con le modalità previste dal Regolamento di partecipazione, proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta e deve concludere il procedimento entro il termine stabilito dal Regolamento.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 69
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Sono escluse dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.

4bis. I Referendum non possono aver luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali e comunali.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 70

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. A tal fine tutti coloro che sono portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

1bis. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata la partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 07.08.1990 n. 241 mediante:

- comunicazione di avvio del procedimento;
- garanzia del diritto di accesso;
- valutazione delle memorie scritte e dei documenti presentati;
- conclusione di accordi sostitutivi, ove possibile.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Art. 71

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 72

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione nonché il rilascio di copie di atti, secondo le modalità definite dal regolamento di partecipazione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento di partecipazione.

Art. 73

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. la Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi

abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo III Difensore civico

Art. 74

Istituzione del difensore civico in ambito consortile

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposta ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Il Comune di Fontanelle, facente parte del Consiglio del Consorzio del Comprensorio Opitergino, intende istituire in forma associativa ed ambito consortile, l'ufficio del Difensore Civico, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino d'utenza comprensoriale.
4. Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, come concordato nell'ambito del sopraccitato Consorzio e sulla base di apposita convenzione da stipularsi con lo stesso, viene stabilito che lo Statuto di detto Ente espressamente preveda l'istituzione del Difensore Civico in ambito consortile, fissandone i requisiti, la nomina e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca, le modalità e le procedure di intervento nei confronti dei Comuni interessati, nonché l'ammontare dell'indennità di carica dovutagli.
5. L'Ufficio del Difensore Civico avrà sede presso la sede del Consorzio del Comprensorio Opitergino con periodica presenza presso questo Municipio.

Art. 75

Attribuzioni

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento attività dei Comuni consorziati, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni consorziate nei confronti dei propri cittadini.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti Pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le Amministrazioni Comunali.
3. Il Difensore Civico agisce anche d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Nessun Consigliere comunale può rivolgere richieste d'intervento al Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici di ogni Comune consorziato copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione attività del Difensore Civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

7. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli organi sovraordinari le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. Le Amministrazioni comunali interessate hanno l'obbligo di specifica motivazione qualora il contenuto degli adottandi atti non recepiscano i suggerimenti del Difensore Civico.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 76

Programmazione di Bilancio

1. La programmazione attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro rimpostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 77

Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.

2. Il programma delle opere pubbliche è redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma

sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche la programma e viceversa.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

Art. 78

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Il Sindaco assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

Art. 79

Risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma d'investimenti.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 80

Gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i

responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni comunali. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività.

4. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per i beni immobili e della Giunta comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

Art. 81

Revisione economico finanziaria - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto segreto, limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti con le modalità ed i requisiti previsti dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, i revisori sono rieleggibili per una sola volta; essi sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove il Collegio dei Revisori riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con voto della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

Art. 83

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, adottata in conformità degli indirizzi generali o specifici formulati dall'organo politico, e indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Alla stipulazione dei contratti provvedono i responsabili degli uffici e dei servizi in base alle rispettive competenze.

Art. 84

Controllo della gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'Ente, il regolamento di contabilità ed il regolamento degli uffici e dei servizi individuano metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e costi sostenuti.

Art. 84 bis

Tesoreria e riscossione

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e da durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità relative al Servizio di Tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Capo I Regolamenti

Art. 85 **Ambito di applicazioni**

1. Il Comune con deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in base alle rispettive competenze, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

Art. 86 **Procedimento di formazione**

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) a ciascun Consigliere;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'art. 68 del presente Statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio.
4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 87
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8.6.90, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 88
Entrata in vigore

1. Lo statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo comunale.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

* * * * *

Inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 08.09.2000 e contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, pertanto entra in vigore in data 09.10.2000.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Lino NOBILE

TITOLO I

Art. 1 - Principi fondamentali	pag. 1
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma	» 1
Art. 3 - Funzioni	» 1
Art. 4 - Attività programmatiche	» 2
Art. 5 - Cooperazione	» 2

TITOLO II - Gli organi comunali

Art. 6 - Gli organi comunali	» 3
------------------------------	-----

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 7 - Elezione e composizione	» 3
Art. 8 - Durata in carica	» 3
Art. 9 - Funzioni	» 3
Art. 10 - Attribuzioni	» 4
Art. 11 - Prima seduta del Consiglio comunale	
Linee programmatiche di mandato	» 4
Art. 12 - Convocazione	» 5
Art. 13 - Numero legale per la validità delle sedute	
(quorum strutturale)	» 6
Art. 14 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	
(quorum strutturale)	» 6
Art. 15 - Pubblicità delle sedute	» 6
Art. 16 - Votazioni	» 7
Art. 17 - Presidenza delle sedute consiliari	» 7
Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute consiliari	» 7
Art. 19 - Pubblicazione delle deliberazioni	» 7
Art. 20 - Consiglieri comunali	» 8
Art. 21 - Doveri dei consiglieri	» 8
Art. 22 - Diritti dei consiglieri comunali	» 8
Art. 23 - Cessazione dalla carica di consigliere	» 9
Art. 24 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo	» 9
Art. 25 - Commissioni consiliari	» 10
Art. 26 - Commissioni consiliari speciali	» 10
Art. 27 - Regolamento	» 10

Capo II - La Giunta comunale

Art. 28 - La Giunta comunale	» 11
Art. 29 - Composizione	» 11
Art. 30 - Incompatibilità	» 11
Art. 31 - Dimissioni dalla carica di Assessore	» 11
Art. 32 - Revoca dalla carica di Assessore	» 12
Art. 33 - Sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati	» 12
Art. 34 - Convocazione delle sedute e deliberazioni	» 12

Capo III - Il Sindaco

Art. 35 - Il Sindaco	» 12
Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza	
o decesso del Sindaco	» 13
Art. 37 - Forma di presentazione delle dimissioni	» 13
Art. 38 - Competenze del Sindaco dell'Amministrazione	» 13

Art. 39 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo	»	14
Art. 40 - Potere di ordinanza del Sindaco	»	15
Art. 41 - Vicesindaco	»	15
Art. 42 - Incarichi del Sindaco	»	15
Art. 43 - Attribuzioni di vigilanza	»	16

TITOLO III - Organi Burocratici ed Uffici

Capo I - Uffici e Servizi

Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi	»	16
Art. 45 - Uffici e servizi	»	17
Art. 46 - Organizzazione degli Uffici e dei servizi	»	17

Capo II - Personale direttivo

Art. 47 - Il Segretario comunale	»	18
Art. 48 - Vicesegretario	»	19
Art. 49 - Direttore generale	»	19
Art. 50 - Responsabili di unità organizzative complesse, di settore o degli Uffici e dei Servizi	»	20
Art. 51 - Funzioni dei Responsabili	»	21
Art. 52 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	»	21
Art. 53 - Collaborazioni esterne	»	21

Capo III - Servizi

Art. 54 - Servizi pubblici	»	22
Art. 55 - Gestione in economia	»	22
Art. 56 - Concessione a terzi	»	23
Art. 57 - Azienda speciale	»	23
Art. 58 - Istituzione	»	24
Art. 59 - Società di capitali	»	24
Art. 60 - Principi di cooperazione	»	25
Art. 61 - Convenzioni	»	25
Art. 62 - Consorzi	»	26
Art. 63 - Accordi di programma	»	26

TITOLO IV - Partecipazione popolare

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 64 - Organismi e forme associative di partecipazione	»	27
Art. 65 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato	»	27
Art. 66 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato	»	28

Capo II - Partecipazione collaborativa

Art. 67 - Istanze, petizioni, interrogazioni	»	28
Art. 68 - Diritto d'iniziativa	»	29
Art. 69 - Referendum	»	29
Art. 70 - Diritto di partecipazione al procedimento	»	30
Art. 71 - Pubblicità degli atti	»	30
Art. 72 - Diritto di accesso	»	30
Art. 73 - Azione popolare	»	30

Capo III - Difensore civico

Art. 74 - Istituzione del difensore civico in ambito consortile	»	31
Art. 75 - Attribuzione	»	31

TITOLO V - Finanza e contabilità

Art. 76 - Programmazione di bilancio	»	32
Art. 77 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti	»	32
Art. 78 - Risorse per la gestione corrente	»	33
Art. 79 - Risorse per gli investimenti	»	33
Art. 80 - Gestione del patrimonio	»	33
Art. 81 - Revisione economico finanziaria - Revisore dei conti	»	34
Art. 82 - Rendiconto della gestione	»	34
Art. 83 - Appalti e contratti	»	35
Art. 84 - Controllo della gestione	»	35
Art. 84bis - Tesoreria e riscossione	»	35

TITOLO VI - Funzione normativa

Capo I - Regolamenti

Art. 85 - Ambito di applicazioni	»	36
Art. 86 - Procedimento di formazione	»	36

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 87 - Revisione dello Statuto	»	37
Art. 88 - Entrata in vigore	»	37